

Publicato il 09/09/2016

N. 04226/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05605/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5605 del 2015, proposto da:
Graziano Lucia, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Perla
C.F. PRLFRZ64L10A512C, con domicilio eletto presso il suo studio
in Napoli, via Santa Brigida n. 39;

contro

A.s.l. di Caserta, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio
Tagliafierro C.F. TGLNTN71A21A512A, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avv.to Francesco Maria Caianiello in Napoli,
viale Gramsci n. 19;

per l'annullamento

- della deliberazione n. 953 del 3 luglio 2015 del Commissario
straordinario dell'A.s.l. di Caserta, avente ad oggetto selezione

pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 4 assistenti amministrativi con contratto di lavoro non subordinato, recante l'elenco dei partecipanti ammessi alla selezione;

- della nota della A.s.l. di Caserta del 20 luglio 2015 prot. n. 6214 di riscontro alla richiesta presentata dalla ricorrente in data 8 luglio 2015;

- della nota della A.s.l. di Caserta del 25 settembre 2015 prot. n. 51927 di rigetto della richiesta formulata dalla ricorrente di ammissione con riserva alla selezione pubblica in questione;

- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.s.l. di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2016 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente rappresenta di aver partecipato ad una selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta dalla A.s.l. di Caserta, con deliberazione n. 121 del 27 gennaio 2015, per il reclutamento di n. 4 assistenti amministrativi, ai sensi dell'art. 15 – octies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., con contratto di lavoro non subordinato della

durata di un anno, in relazione al progetto “Azione salute mentale 19.2”.

Con il ricorso in esame, dopo aver evidenziato di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando e di aver inoltrato tempestivamente a mezzo raccomandata a.r. del 13 febbraio 2015 la domanda di partecipazione alla selezione de qua, si duole del mancato inserimento nell’elenco dei soggetti ammessi alla selezione e contesta la legittimità degli atti impugnati con un unico articolato motivo.

Si è costituita in giudizio la A.s.l. di Caserta, contestando la fondatezza del ricorso, del quale ha chiesto conseguentemente la reiezione.

Con ordinanza di questo Tribunale n. 2256/2015 è stata accolta l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla ricorrente, ai fini di un’ammissione con riserva alla selezione de qua.

Con memoria depositata in data 17 giugno 2016, la A.s.l. di Caserta ha chiesto che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, avendo proceduto, con deliberazione n. 33 del 18 febbraio 2016, ad integrare la deliberazione n. 953/2015, con l’inserimento a pieno titolo della ricorrente nell’elenco dei candidati ammessi alla selezione; nel merito, l’amministrazione resistente ha insistito per la reiezione del ricorso.

All’udienza pubblica del 17 luglio 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente, il Collegio è chiamato a verificare la fondatezza della eccezione di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse, sollevata dalla A.s.l. di Caserta.

L'eccezione è infondata.

Il Collegio fa rilevare che la deliberazione n. 33 del 18 febbraio 2016 è stata adottata nella dichiarata esecuzione della ordinanza di questo Tribunale n. 2256/2015, ossia di un provvedimento di natura interinale e cautelare.

Nel merito, la ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti impugnati, per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere sotto diversi profili (carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, arbitrarietà e ingiustizia manifesta).

Le censure sono fondate.

Occorre premettere che il bando di concorso prevedeva quale unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione la spedizione della domanda medesima a mezzo raccomandata a.r. entro il termine perentorio fissato dal bando.

La ricorrente ha allegato al ricorso la ricevuta dell'ufficio postale attestante l'invio alla A.s.l. di Caserta di un plico raccomandato in data 13 febbraio 2015 (e quindi entro il termine stabilito dal bando di concorso).

Il fatto che il plico non sia mai pervenuto alla amministrazione, come sostenuto dalla parte resistente, non può ridondare in danno della

ricorrente, non emergendo dalla documentazione in atti elementi che denotino una negligenza della ricorrente nella spedizione della domanda di partecipazione alla selezione de qua e dovendo con ogni probabilità il mancato recapito del plico essere attribuito ad un disagio del servizio postale.

In proposito, il Collegio ritiene di doversi conformare al condivisibile orientamento già espresso da questo Tribunale, secondo il quale è contrario ai principi di giustizia e di ragionevolezza imputare al candidato il disservizio nel quale è incorsa l'amministrazione postale, specie quando, come nella fattispecie, il bando di concorso imponeva, come mezzo per la presentazione della domanda di partecipazione, esclusivamente il servizio postale (T.a.r. Campania, Napoli, sez. III, 11 giugno 2007 n. 6069).

Il ricorso va, quindi, accolto con il conseguente annullamento in parte qua degli atti impugnati.

La peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio giustifica l'equa compensazione delle spese di giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis. 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (comma aggiunto dalla lettera e del comma 35-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 138/2011, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 148/2011), compete alla parte ricorrente il rimborso del contributo unificato da porre a carico della amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione

Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore

Gabriella Caprini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Paolo Marotta

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO